

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile)

RIUNIONE DEL 19 GIUGNO 1952

(135^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORBELLINI

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Inclusioni dei rappresentanti della Regione sarda nel Consiglio di amministrazione e nel Comitato di presidenza dell'Ente autonomo del Flumendosa » (N. 2399) (Approvato dalla Camera dei deputati):

MASTINO, *relatore* Pag. 1492

« Proroga del termine per l'esecuzione del piano regolatore particolareggiato edilizio e di risanamento del quartiere Santa Maria a Bitetto in Teramo (N. 2401) (Approvato dalla Camera dei deputati):

GENCO, *relatore* 1494

« Modificazioni agli articoli 38 e 54 dell'allegato A del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, relativo allo stato giuridico del personale delle ferrotramvie e linee di navigazione interna » (N. 2382):

PRESIDENTE 1496
VACCARO, *relatore* 1494, 1495

MASSINI Pag. 1495
PANETTI 1495

(Discussione e rinvio)

« Autorizzazione alla spesa di lire un miliardo per il proseguimento dei lavori di costruzione della nuova sede del Ministero degli affari esteri alla Farnesina, in Roma » (N. 2404) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE 1493
CANEVARI, *relatore* 1493
RICCI Federico 1494

(Seguito della discussione e approvazione)

« Modificazione temporanea all'articolo 3 della legge 6 febbraio 1942, n. 128, in materia di esami per il conseguimento dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili » (N. 2383):

PRESIDENTE 1499
RICCI Mosè, *relatore* 1499
TOMMASINI 1499
PANETTI 1499
MEACCI 1499

(Seguito della discussione e rinvio)

« Modificazioni ed aggiunte al decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 915, recante norme per le pensioni per il personale destituito delle Ferrovie dello Stato » (N. 2334) (Approvato dalla Camera dei deputati):

TOMMASINI, *relatore* 1493

« Norme integrative e disposizioni complementari del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, e della legge 29 luglio 1949, n. 531, concernenti la maggiorazione dei sussidi per la ricostruzione dei fabbricati distrutti o danneggiati dai terremoti fra il 1908 e il 1936 » (N. 1904):

PRESIDENTE 1496, 1498
CANEVARI, *relatore* 1496, 1498
ROMANO Domenico 1496, 1498
TOSELLI 1498

La riunione ha inizio alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Buizza, Canevari, Cappellini, Ceschi, Corbellini, Genco, Mancini, Mariotti, Martini, Massini, Mastino, Meacci, Ottani, Panetti, Priolo, Pucci, Ricci Federico, Ricci Mosè, Romano Domenico, Sanmartino, Tissi, Tommasini, Toselli, Vaccaro e Voccoli.

Interviene altresì il Sottosegretario di Stato per i trasporti, senatore Focaccia.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Inclusione dei rappresentanti della Regione sarda nel Consiglio di amministrazione e nel Comitato di presidenza dell'Ente autonomo del Flumendosa** » (N. 2399) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Inclusione dei rappresentanti della Regione sarda nel Consiglio di amministrazione e nel Comitato di presidenza dell'Ente autonomo del Flumendosa », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Mastino.

MASTINO, *relatore*. Il disposto della legge 17 maggio 1948, n. 498, sull'Ente autonomo del Flumendosa, viene, con l'attuale disegno di legge n. 2399, completato con l'inclusione nel Consiglio di amministrazione di due rappresentanti della Regione sarda.

Ciò è consigliato, oltre che da ragioni, direi, di sostanza, da motivi di opportunità e di convenienza pratica, per il fatto che è in corso di approvazione un decreto legislativo che istituisce presso l'Ente una sezione speciale della riforma fondiaria, con attribuzione all'Ente stesso di compiti amministrativi e rappresentativi.

È infatti previsto che i poteri rappresentativi possano, dal Ministero, essere delegati all'Assemblea Regionale Sarda.

Concludo, pertanto, proponendo l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo pertanto alla discussione degli articoli, dei quali do lettura:

Art. 1.

All'articolo 1 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, è aggiunto il seguente comma:

« L'Ente è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza e tutela del Ministero dei lavori pubblici ».

(È approvato).

Art. 2.

Del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del Flumendosa, di cui all'articolo 3 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, fanno parte altresì un membro nominato dal Ministro delle finanze, nonché due rappresentanti della Regione Sarda designati dal Presidente della Regione su proposta uno dell'Assessorato regionale ai lavori pubblici, l'altro dell'Assessorato regionale all'agricoltura.

Il più anziano di età tra i predetti rappresentanti della Regione Sarda fa parte anche del Comitato di presidenza dell'Ente.

Del Comitato di Presidenza fa parte anche il membro nominato dal Ministro dell'interno, su designazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

(È approvato).

Art. 3.

L'articolo 15 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, è sostituito dal seguente:

« Per gravi irregolarità della gestione dell'Ente autonomo il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e foreste, può promuovere il decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento dell'amministrazione dell'Ente autonomo e di nomina di un Commissario governativo i cui poteri non potranno durare oltre due anni dalla data del decreto di scioglimento ».

(È approvato).

Art. 4.

L'articolo 16 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, è sostituito dal seguente:

« All'approvazione delle norme statutarie dell'Ente autonomo si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per il tesoro e per l'agricoltura e foreste, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato ».

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte al decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 915, recante norme per le pensioni per il personale destituito delle Ferrovie dello Stato » (N. 2334) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte al decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 915, recante norme per le pensioni per il personale destituito delle Ferrovie dello Stato ».

TOMMASINI, relatore. Riacciandomi a quanto ebbi ad affermare nella riunione del 5 giugno ultimo scorso, in cui chiesi ed ottenni il rinvio della discussione del disegno di legge, dichiaro anzitutto che sono contrario al disegno di legge stesso così come è attualmente formulato. Però, là dove il disegno di legge propone di abbassare il quoziente di reversibilità per la moglie e i figli minori del dipendente destituito dal 50 per cento al 37 e mezzo per cento, io propongo che sia invece elevato dal 37 e mezzo al 50 per cento, quello per la moglie ed i figli minori del dipendente revocato. Tale mia proposta, che mi riservo di formulare più precisamente in sede di emendamenti, comporta indubbiamente un aumento di spesa, che sarà, però, contenuto in limiti minimi, dato l'esiguo numero degli interessati. Ciò non toglie che sia necessario ottenere preventivamente il parere favorevole della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro). Propongo pertanto un ulteriore rinvio della discussione del dise-

gno di legge, in modo che io possa più precisamente formulare il testo degli emendamenti, d'accordo con il Governo, ed ottenere poi il parere favorevole della 5ª Commissione permanente.

PRESIDENTE. Nessuno facendo osservazioni, resta stabilito che la discussione di questo disegno di legge è ulteriormente rinviata ad una prossima riunione.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Autorizzazione alla spesa di lire un miliardo per il proseguimento dei lavori di costruzione della nuova sede del Ministero degli affari esteri alla Farnesina, in Roma » (N. 2404) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione alla spesa di lire un miliardo per il proseguimento dei lavori di costruzione della nuova sede del Ministero degli affari esteri alla Farnesina, in Roma ».

Comunico che su questo disegno di legge la Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Canevari.

CANEVARI, relatore. Con il regio decreto-legge 7 marzo 1938, n. 322, il Ministero dei lavori pubblici aveva autorizzato la costruzione della cosiddetta « Casa Littoria » in Roma. Successivamente la nuova costruzione venne destinata a sede del Ministero degli affari esteri. Secondo il progetto del 1938 la spesa era dell'importo di lire 110 milioni. Per il sopravvenire degli eventi bellici i lavori furono sospesi il 9 agosto 1943. All'atto della sospensione risultavano eseguiti quasi tutti i lavori previsti nel progetto di stralcio. Oggi si ritiene che, per ultimare la costruzione dell'edificio; occorrono ancora 8 miliardi: con il presente disegno di legge si chiede lo stanziamento di un miliardo. Ora io intendo sollevare dei dubbi circa l'entità della spesa che, anche con la svalutazione della moneta, mi sembra eccessiva rispetto all'originario preventivo. Proporrò pertanto di rinviare la discussione di questo disegno di legge, onde permettere un più appro-

fondito esame della materia, non esclusa l'opportunità di una visita *in loco*.

RICCI FEDERICO. Io non vedo alcuna necessità di spostare il Ministero degli affari esteri così lontano e di ingrandire ulteriormente la sua sede: dichiaro pertanto fin da ora che voterò contro questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessuno facendo osservazioni, la discussione del disegno di legge si intende rinviata ad una delle prossime riunioni.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Proroga del termine per l'esecuzione del piano regolatore particolareggiato edilizio e di risanamento del quartiere Santa Maria a Bitetto in Teramo » (N. 2401) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine per l'esecuzione del piano regolatore particolareggiato edilizio e di risanamento del quartiere Santa Maria a Bitetto in Teramo ».

Il disegno di legge consta di un articolo unico, del quale do lettura:

Articolo unico.

È prorogato fino al 31 dicembre 1955 il termine per la esecuzione del piano regolatore particolareggiato edilizio e di risanamento del quartiere di Santa Maria a Bitetto, in Teramo, di cui alle leggi 6 giugno 1939, n. 1048, e 20 ottobre 1949, n. 824.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Genco.

GENCO, relatore. Con la legge 6 giugno 1939, n. 1048, fu approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano regolatore del quartiere Santa Maria a Bitetto in Teramo, assegnandosi per l'esecuzione del piano medesimo il termine di cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione della legge suindicata. Senonchè, nel frattempo, sopravvenne la guerra e i lavori del piano regolatore non poterono essere condotti a termine. Successivamente, con legge 20 ottobre 1949, n. 824, fu assegnato, per la esecuzione del suindicato piano, un nuovo termine di otto anni, a decorrere dal 1° agosto 1944.

Il comune di Teramo ha fatto presente che, a causa delle difficoltà del dopoguerra, della crisi degli alloggi, del divieto di demolizione e della situazione deficitaria del bilancio comunale, non ha potuto effettuare che una parte sola delle opere previste, per cui il termine del 31 luglio 1952 è assolutamente insufficiente, e ha chiesto che il termine stesso venga prorogato.

Poichè le ragioni addotte dal Comune a sostegno della propria richiesta appaiono pienamente giustificate è stato predisposto il presente disegno di legge, mediante il quale il suddetto termine viene prorogato al 31 dicembre 1955. Propongo pertanto che questa proroga sia approvata.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge, di cui è stata già data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modificazioni agli articoli 38 e 54 dell'allegato A del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, relativo allo stato giuridico del personale delle ferrotramvie e linee di navigazione interna » (N. 2382).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione agli articoli 38 e 54 dell'allegato A del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, relativo allo stato giuridico del personale delle ferrotramvie e linee di navigazione interna ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Vaccaro.

VACCARO, relatore. L'articolo 38 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, riconosce alle aziende esercenti ferrovie e tramvie il diritto a procurarsi il risarcimento dei danni subiti per colpa dei propri dipendenti, mediante trattenute sugli stipendi o paghe, nei limiti consentiti dalla legge vigente, oppure esercitando le azioni che loro competono secondo il diritto comune. Le predette trattenute, quando superino la somma di lire 100, non possono essere effettuate senza il consenso della competente Commissione dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile, alla quale, dalla

stessa norma, è demandato di deliberare anche circa la misura del risarcimento, previi gli opportuni contatti con le parti e dopo aver accertato a chi sia imputabile la causa del danno, nonché l'entità del danno stesso.

Poichè il limite attuale delle trattenute direttamente operabili dalle aziende, fissato in lire 100, per la svalutazione monetaria risulta ormai del tutto inadeguato, con l'articolo 1 del presente disegno di legge, si propone di elevarlo da lire 100 a lire 4.000.

Lo stesso articolo 38 ha creato molte discussioni circa la sua legittimità, in sede di applicazione, e quindi con l'articolo 1 di questo disegno di legge viene modificato in maniera da renderlo chiaro e da renderne precisa l'applicazione. Con l'articolo 2 si viene a modificare l'articolo 54, in quanto che la Commissione attuale che dovrebbe stabilire le responsabilità dei dipendenti dell'azienda venne costituita con una legge che prevedeva la partecipazione di rappresentanti di enti e categorie che oggi non esistono: è allora opportuno che questo articolo 54 venga modificato in modo da assicurare una maggiore funzionalità a tale Commissione. Mi sembra che queste modifiche possano essere accettate dall'onorevole Commissione e pertanto propongo l'approvazione di questo disegno di legge.

MASSINI. L'articolo 2 del disegno di legge prevede nella composizione della Commissione due rappresentanti effettivi del personale; ora, dato che non esiste più l'unità sindacale, e visto che le organizzazioni sindacali sono almeno tre, mi sembrerebbe opportuno portare il numero dei rappresentanti a tre.

VACCARO, *relatore*. Non ho nulla in contrario a tale emendamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo alla discussione degli articoli dei quali do lettura:

Art. 1.

L'articolo 38 dell'allegato A) al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, è modificato come appresso:

«L'azienda ha diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti per colpa dei suoi dipendenti, sia praticando ritenute sui loro sti-

pendi o paghe, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, sia esercitando le azioni che le competono secondo il diritto comune, dopo aver accertato chi abbia causato il danno e l'entità dello stesso.

«Tali trattenute sullo stipendio o sulla paga, quando superino le lire 4.000, non possono essere effettuate senza il consenso del competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che delibera anche sulla misura del risarcimento dopo avere inteso le parti.

«Qualora esista sentenza passata in giudicato, con la quale sia stata riconosciuta la responsabilità di uno o più agenti, le trattenute possono essere effettuate direttamente dalla azienda. Analogamente possono essere direttamente effettuate dall'azienda le trattenute che si riferiscono a mancate od incomplete esazioni nonché a differenze contabili».

PANETTI. Propongo che, al secondo comma dell'articolo modificato, la cifra «lire 4.000» sia emendata in «lire 5.000».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, con l'emendamento proposto dal senatore Panetti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 54 dell'allegato A) al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, è sostituito dal seguente:

«Le punizioni per le mancanze di cui agli articoli 43, 44 e 45 sono inflitte con deliberazione del Consiglio di disciplina, costituito presso ciascuna azienda:

1° da un presidente, nominato dal direttore dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e scelto preferibilmente tra i magistrati;

2° da due rappresentanti effettivi della azienda, scelti, tra i consiglieri d'amministrazione o tra i funzionari, dall'Organo che legalmente rappresenta l'azienda;

3° da due rappresentanti effettivi del personale, designati, su richiesta del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, dalle

Associazioni sindacali numericamente più rappresentative.

« Per ciascuno dei rappresentanti di cui al comma precedente è nominato negli stessi modi un supplente.

« Alla nomina dei rappresentanti aziendali e del personale provvede il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i trasporti nonché di concerto con il Ministro per l'interno quando trattasi del personale di aziende municipalizzate di trasporto ».

Ricordo che il senatore Massini ha proposto di elevare a tre i rappresentanti effettivi del personale.

Mi permetterei perciò di proporre, a mia volta, dato che è evidente dal contesto dell'articolo che il disegno di legge prevede un equilibrio tra il numero dei rappresentanti del personale e quello dei rappresentanti dell'azienda, di elevare a tre anche questi ultimi.

Nessuno facendo osservazioni, pongo in votazione l'articolo 2 con gli emendamenti proposti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Norme integrative e disposizioni complementari del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, e della legge 29 luglio 1949, n. 531, concernenti la maggiorazione dei sussidi per la ricostruzione dei fabbricati distrutti o danneggiati dai terremoti fra il 1908 e il 1936 » (N. 1904).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme integrative e disposizioni complementari del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, e della legge 29 luglio 1949, n. 531, concernenti la maggiorazione dei sussidi per la ricostruzione dei fabbricati distrutti o danneggiati dai terremoti fra il 1908 e il 1936 ».

Ricordo che la discussione si è arrestata in sede di articolo 1 e comunico che la 5ª Commissione permanente del Senato ha espresso parere contrario al disegno di legge.

CANEVARI, *relatore*. Con riferimento alla comunicazione del Presidente, mi permetto di ricordare che la 5ª Commissione aveva già espresso in linea di massima il suo parere contrario e che anzi il Presidente della 5ª Commissione aveva accennato al fatto che talune di queste disposizioni sarebbero state già oggetto, in altro momento, di esame da parte degli organi legislativi e che sarebbero state respinte. Ci eravamo rivolti un'altra volta al Presidente della 5ª Commissione, pregandolo di indicarci in quale momento e occasione fosse avvenuta la discussione di tali analoghi provvedimenti, ma la risposta odierna non soddisfa a tale richiesta. Vertendo però il parere della 5ª Commissione sul merito e non sulla copertura finanziaria, esso non ci impedisce di continuare ad esaminare il provvedimento.

ROMANO DOMENICO. Prima di questo disegno di legge ve n'è stato un altro il quale aumentava di 50 volte il contributo per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti. La nostra Commissione l'approvò con alcune modifiche, modifiche che furono determinate dal fatto che la Camera dei deputati aveva approvato due disposizioni alle quali la nostra Commissione finanze e tesoro si era opposta. Infatti con il testo approvato dalla Camera dei deputati si permetteva al titolare del diritto a contributo di ricostruire la casa non nel Comune in cui l'edificio era stato danneggiato e distrutto, ma nell'ambito della stessa provincia. La nostra Commissione osservò che questo era ingiusto, perchè poteva determinare una speculazione per la sperequazione di valore della cosa in rapporto al luogo di costruzione.

CANEVARI, *relatore*. Con l'articolo 1 di questo disegno di legge sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, relativi alla maggiorazione di 15 volte dei sussidi dello Stato a favore dei sinistrati dei terremoti dal 1908 fino a quello del 1936 incluso; maggiorazione da applicarsi anche ai sussidi già concessi per lavori che all'atto dell'entrata in vigore dello stesso decreto fossero ancora da eseguire, purchè la

notifica della concessione fosse posteriore al 1° gennaio 1940, ovvero, nel solo caso di notifica anteriore a tale data, purchè i termini per la ultimazione dei lavori fossero stati prorogati.

Per i lavori parzialmente eseguiti alla data di entrata in vigore, con lo stesso decreto la maggiorazione si applica soltanto alla quota di sussidio non ancora utilizzata a tale data.

Con lo stesso articolo 1 sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3 della legge 29 luglio 1949, n. 531, che stabilivano un'ulteriore maggiorazione di 3,33 volte dei sussidi dello Stato di cui sopra, la corresponsione del sussidio tanto ai detentori di diritti a mutuo originari, quanto ai detentori di diritti a mutuo a titolo oneroso e consentivano il trasferimento del diritto a contributo ad aree diverse da quelle prescelte e denunciate a norma dell'articolo 8 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, purchè la nuova area si trovi nel territorio dello stesso comune.

I sussidi di cui sopra, riferiti al 13 ottobre 1947, sono, quindi, con l'articolo 1, aumentati di 50 volte, e vengono così a corrispondere esattamente a quelli attuali.

Con l'articolo 2 si stabiliscono le norme procedurali per ottenere i benefici previsti dall'articolo 1.

Con l'articolo 3 si riconferma che il sussidio dello Stato è corrisposto nella stessa misura di cui all'articolo 1 tanto ai detentori di diritti di mutuo originario, quanto a quelli di diritti a mutuo a titolo oneroso, onde la non applicazione dei ricordati articoli 5 e 4 del regio decreto 26 gennaio 1933, n. 11 e della legge 4 aprile 1935, n. 454.

Con l'articolo 4 si consente il trasferimento del diritto a contributo, comunque pervenuto agli attuali possessori, ad area diversa da quella prescelta e denunciata, anche in altro comune della stessa provincia, purchè, in questo ultimo caso, il trasferimento si effettui da comuni dove non esistono più baracche a comuni nei quali vi siano ancora baracche da eliminare, ma non è richiesto all'uopo il trasferimento di domicilio previsto dall'articolo 1, comma secondo del regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2178.

Con l'articolo 5, per i sussidi dello Stato da utilizzarsi in lavori di nuova costruzione, sono

abrogate le disposizioni dell'articolo 11 del regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 457, che consentivano all'amministrazione di permettere ai danneggiati di impiegare i contributi derivanti da fabbricati riparabili per nuove costruzioni o ricostruzioni o riparazioni e le disposizioni dell'articolo 2 del regio decreto-legge 17 marzo 1938, n. 578, che autorizza il Ministro dei lavori pubblici a consentire l'impiego dei contributi stessi per nuove costruzioni. Naturalmente ciò è conseguenza del diritto riconosciuto con l'articolo 4.

L'articolo 7 della legge 4 aprile 1935, n. 454, lascia integre le disposizioni relative a lavori di riparazione o di ricostruzione o di nuova costruzione dei fabbricati urbani, rustici o industriali, danneggiati o distrutti dai terremoti dal 1908 in poi, per i quali già era stato concesso il contributo statale sotto qualsiasi forma; e l'articolo 6 stabilisce che il Ministro dei lavori pubblici provveda in sostituzione del contributo stesso alla concessione del sussidio a norma della legge 4 aprile 1935, n. 454, e del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 949, della legge 29 luglio 1949, n. 531, e della presente legge; e prescrive che sull'ammontare del sussidio determinato a norma della legge 4 aprile 1935, n. 454, si trattengano e si versino alla gestione del soppresso istituto « Vittorio Emanuele III », per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, le somme eventualmente dovute a tale gestione dal beneficiario del sussidio.

Io mi permetto di osservare che sulla unica maggiorazione di 50 volte non c'è nulla da dire perchè è la ripetizione di disposizioni passate. Circa la determinazione del nuovo termine, faccio presente che si potrebbe protrarre al 31 dicembre 1953.

Non si ritiene di poter accogliere la proposta di consentire le costruzioni da sussidiarsi dallo Stato in altri Comuni, perchè potrebbe dar luogo a operazioni non sempre controllabili. E pertanto si dovrebbe sopprimere l'articolo 4 del disegno di legge proposto conservando l'articolo 3 della legge 29 luglio 1949, n. 531, e pertanto emendendo l'articolo 1 nel senso di sopprimere le parole: « e tre » al primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge.

Si è fatto presente che non si sarebbe considerato il caso dei sussidi per la riparazione o

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 135ª RIUNIONE (19 giugno 1952)

la ricostruzione di fabbricati ad uso pubblico, così come era avvenuto precedentemente, dando luogo a difficoltà da parte della Corte dei conti nella registrazione dei relativi provvedimenti.

ROMANO DOMENICO. I Comuni e le Province hanno ancora il diritto di ricostruzione a totale carico dello Stato degli edifici pubblici di loro pertinenza distrutti dal terremoto, e questo diritto è fatto salvo dal secondo comma dell'articolo 1 della legge Tupini. Il bilancio dei Lavori pubblici porta uno stanziamento per il finanziamento di questa legge speciale. I Comuni e le Province possono avere il contributo di cui al disegno di legge in esame solo per i beni patrimoniali.

CANEVARI, *relatore*. La vecchia legge 10 novembre 1930, n. 1447, stabiliva la concessione di sussidi per il ripristino o la ricostruzione di edifici pubblici provinciali o comunali, o appartenenti a enti morali aventi scopo di beneficenza, nonché di edifici di uso pubblico. Questa disposizione non è stata riportata; onde la richiesta che sia introdotto in questo disegno di legge un richiamo alla legge precedente, mediante il seguente articolo aggiuntivo: « La presente legge si applica anche per la concessione di sussidi per il ripristino o la ricostruzione di edifici pubblici provinciali e comunali, o appartenenti a enti morali aventi scopo di beneficenza, nonché di edifici di uso pubblico ».

PRESIDENTE. La legge va modificata: gli emendamenti necessari possono essere stimolati dal nostro relatore o concordati attraverso una discussione che deve essere fatta in presenza del Ministro dei lavori pubblici, perchè il disegno di legge, così come è, non può essere approvato: questo è almeno l'orientamento della totalità degli intervenuti. Si pongono quindi due strade, o quella di formulare noi direttamente, durante la discussione, gli emendamenti, o, tenuto presente anche il parere contrario della 5ª Commissione, di dare incarico al nostro relatore di prendere accordi per concordare delle modificazioni che possano essere tali da rispondere ai requisiti direttivi che il relatore ci ha comunicato nella sua relazione. Ritengo, pertanto, che sia più opportuno dare incarico all'onorevole Canevari di portare le obiezioni della Commissione

in sede governativa e quindi di formulare degli emendamenti, che saranno accolti oppure no, dalla Commissione stessa.

ROMANO DOMENICO. Bisogna fissare fermamente il punto che non si possono costruire edifici nell'ambito della stessa provincia e chiarire che gli Enti pubblici per i loro edifici di carattere patrimoniale hanno diritto al contributo. Per gli edifici pubblici di loro pertinenza vi è la legge 4 aprile 1935, n. 454, richiamata dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

TOSELLI. Vorrei far notare una stonatura. Noi abbiamo dei danneggiati di guerra, fabbricati distrutti da pochi anni per cui si aspettano ancora le disposizioni governative per avere un aiuto, mentre qui ci troviamo di fronte a danneggiamenti che risalgono a 40 anni fa. La diligenza di questi proprietari non si è mai fatta sentire; oggi veniamo a sapere che degli speculatori hanno acquistato questi diritti e vorrebbero avere la facoltà di ricostruire con la maggiorazione del sussidio. Penso che si sia completamente fuori strada: bisogna prima provvedere ai danneggiati di guerra, e non a questa gente, che non sono più neanche vecchi proprietari, ma degli speculatori che hanno acquistato i diritti alla ricostruzione. Per queste considerazioni mi dichiaro contrario all'approvazione degli articoli del disegno di legge.

ROMANO DOMENICO. I danneggiati di guerra hanno le loro leggi, questi non sono che gli strascichi del terremoto del 1908 che ancora durano. Perchè si è arrivati a questo? Per ragioni varie: prima questi contributi vennero dati come diritto a se stante, indipendentemente dell'edificio danneggiato e distrutto, per il solo fatto dell'essere terremotato; poi venne una legge, la quale, invece di contributi, dava dei titoli, delle azioni, che si chiamavano « obbligazioni terremoto » (questo alla epoca del ministro Di Stefani). Poi venne la guerra e tutto fu sospeso; ora questi non sono che dei piccoli contributi, delle pratiche che si possono contare sulle dita, che debbono essere evase. Il terremoto del 1908 ci è stato, vi è stata una legge la quale impose un'addizionale sulle imposte a favore di questi danneggiati e questi fondi furono avvocati allo Stato; quindi c'è un impegno morale dello Stato di

chiudere questa pagina e la deve chiudere perchè i cittadini di tutta Italia hanno contribuito in favore dei danneggiati pagando l'addizionale alle imposte.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, la discussione di questo disegno di legge viene rinviata ad altra riunione per dare modo all'onorevole relatore di formulare, sulla base delle sue proposte e delle osservazioni fatte dai colleghi, degli emendamenti.

(La riunione, sospesa alle ore 11,15, è ripresa alle ore 12,35).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazione temporanea all'articolo 3 della legge 6 febbraio 1942, n. 128, in materia di esami per il conseguimento dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili » (N. 2383).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazione temporanea all'articolo 3 della legge 6 febbraio 1942, n. 128, in materia di esami per il conseguimento dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili ».

RICCI MOSÈ, relatore. In seguito alla richiesta di maggiori chiarimenti avanzata nella decorsa riunione, mi sono personalmente recato al Ministero della marina mercantile, dove, dai contatti con gli uffici competenti, ho potuto trarre le seguenti conclusioni, che illuminano le ragioni del provvedimento che stiamo esaminando: i radiotecnici di cui il Ministero attualmente dispone hanno una capacità molto limitata, perchè i programmi non sono aggiornati con i progressi della scienza e con la qualifica di « ufficiali » che la Marina mercantile ha assegnato a questi funzionari. Si insiste quindi giustamente per dar tempo alla Commissione ministeriale di riformare, completare e rendere idonei questi programmi, in modo che gli esami per il conseguimento dei certificati possano fornire alla Marina mercantile i tecnici capaci di cui essa ha bisogno.

Io non credo che ci debba essere difficoltà a concedere tale proroga.

TOMMASINI. Dopo la rivelazione fattaci dal senatore Ricci, che cioè abbiamo dei radiotecnici molto mediocri in rapporto allo sviluppo raggiunto dalla radiotecnica moderna nella Marina mercantile — di cui tutti comprendete l'importanza — io sono assolutamente contrario a concedere una proroga indeterminata nel tempo. I luminari della scienza radiotecnica di cui il Ministero della marina mercantile dispone possono valersi in sede privata di altri tecnici, in modo che questi programmi vengano aggiornati, se non nella legge, negli uffici del Ministero stesso. Oso dire che, se questi programmi non sono in atto, dovrebbero essere per lo meno di fatto nei cassetti degli elementi responsabili.

PRESIDENTE. Si potrebbe fissare il termine di un anno alla proroga da concedere: in tal modo la Commissione avrebbe un largo margine di tempo a sua disposizione.

Si potrebbe pertanto stabilire di sospendere « al massimo per un anno dall'entrata in vigore della presente legge » le sessioni normali di esami.

TOMMASINI. Per il coordinamento del testo, bisognerà anche aggiungere le parole « nel termine suddetto » ove si dice: « fino a che la materia del conseguimento dei certificati stessi non sarà stata disciplinata con nuove norme ».

PANETTI. A titolo di suggerimento, sarebbe bene invitare il Ministero a mandare il personale attualmente in servizio in qualche scuola di perfezionamento: in sei mesi si potrebbero ottenere dei buoni risultati, e in due turni di sei mesi si potrebbe migliorare il rendimento di tutti i radiotecnici di cui il Ministero dispone.

PRESIDENTE. Il suggerimento del senatore Panetti è fatto proprio dalla nostra Commissione e sarà trasmesso con una lettera di raccomandazione al Ministero competente, per quanto riguarda il personale già abilitato.

Riguardo invece ai radiotecnici non ancora abilitati, il termine della proroga rimane fissato « al massimo per un anno ».

MEACCI. Io sarei favorevole a stabilire il termine di sei mesi e non di un anno, perchè, altrimenti, la Commissione non si sentirà spro-

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 135^a RIUNIONE (19 giugno 1952)

nata ad affrettare i suoi lavori, come è necessario, perchè essa ha dimostrato fin qui di non aver lavorato troppo alacramente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto in votazione l'articolo unico del disegno di legge, che, con gli emendamenti proposti, viene a essere così formulato:

Articolo unico.

In deroga al disposto dell'articolo 3 della legge 6 febbraio 1942, n. 128, è data facoltà all'Amministrazione delle poste e delle tele-

comunicazioni di sospendere, al massimo per un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le sessioni normali di esami per il conseguimento dei certificati internazionali per il disimpegno dei servizi radioelettrici sulle navi mercantili, fino a che, nel termine suddetto, la materia del conseguimento dei certificati stessi non sarà stata ridisciplinata con nuove norme.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 12,50.